



## *Prefettura di Treviso Ufficio Territoriale del Governo*

Prot. n. 1038/2020 Area V Protezione Civile

Treviso, data del protocollo

Al Sig. Questore di	Treviso
Al Sig. Comandante Provinciale Carabinieri di	Treviso
Al Sig. Comandante Provinciale Guardia di Finanza di	Treviso
Al Sig. Presidente dell'Amministrazione Provinciale	Treviso
Ai Sigg.ri Sindaci dei Comuni della provincia di	Treviso
Al Sig. Commissario Prefettizio del Comune di	Chiarano

**OGGETTO:** Coronavirus. Disciplina sanzionatoria.

Il Ministero dell'Interno ha fornito le seguenti precisazioni con riferimento alle disposizioni introdotte dall'art. 15 del decreto-legge 9 marzo 2020, n. 14, che integrano la disciplina sanzionatoria contenuta all'art. 3, comma 4, del decreto-legge 23 febbraio 2020 n. 6, convertito nella legge 5 marzo 2020, n. 13 in caso di inosservanza delle misure adottate ai sensi della normativa emergenziale in questione.

Il richiamato art. 15 del citato decreto legge n. 14/2020, nel far salva l'applicazione delle sanzioni penali ove il fatto costituisca reato, stabilisce che "la violazione degli obblighi imposti dalle misure... a carico dei gestori di pubblici esercizi o di attività commerciali è sanzionata altresì con la chiusura dell'esercizio o dell'attività da 5 a 30 giorni. La violazione è accertata ai sensi della legge 24 novembre 1981, n. 689, e la sanzione è irrogata dal Prefetto".

Al riguardo, si rinvia alle disposizioni di cui alla citata legge n.689/1981, in tema di accertamento delle violazioni amministrative e di procedure di irrogazione delle relative sanzioni, nonché alla previsione dell'art. 7 della legge n. 241/1990 che consente di omettere la comunicazione dell'avvio del procedimento ove sussistano ragioni di impedimento derivanti da particolari esigenze di celerità del procedimento, ragioni che appaiono ravvisabili nella delicata situazione emergenziale in atto.

Per ottemperare a tali esigenze di celerità, è evidente la necessità che i provvedimenti di competenza siano adottati con la sollecitudine dettata dall'attuale contesto, anche al fine di assicurare l'effettività della sanzione prevista e il raggiungimento degli obiettivi di deterrenza di comportamenti analoghi.

Sul punto, i Signori Sindaci attiveranno prontamente i Comandi di Polizia Locale, per l'adozione delle conseguenti iniziative, con particolare riguardo alla necessità di assicurare la trasmissione quanto più sollecita dei verbali di accertamento delle violazioni, in base alla gravità delle quali andrà graduata la durata della sanzione.

Nella medesima ottica di perseguimento dell'effettività della sanzione, corrispondendo ad analoga richiesta del Ministero dell'Interno, si rammenta la previsione dell'art. 321 c.p.p., in base alla quale "*quando vi è pericolo che la libera disponibilità di una cosa pertinente al reato possa aggravare o protrarre le conseguenze di esso ovvero agevolare la commissione di altri reati, a richiesta del pubblico ministero, il giudice competente a pronunciarsi nel merito ne dispone il sequestro con decreto motivato*".

Lo stesso art. 321 c.p.p. al comma 3 bis prevede che, nel corso delle indagini preliminari, quando non è possibile, per la situazione di urgenza, attendere il provvedimento del giudice, al sequestro possono procedere anche gli ufficiali di polizia giudiziaria, i quali nelle quarantotto ore

successive, trasmettono il verbale al pubblico ministero, il quale può disporre per la restituzione della cosa o richiederne al giudice la convalida.

Nel confermare ai Sigg.ri Sindaci la disponibilità di questo ufficio ad esaminare eventuali problematiche di rilievo che dovessero emergere dall'attuazione delle disposizioni in questione, si ricorda che sul sito on line della Presidenza del Consiglio dei Ministri ([www.governo.it](http://www.governo.it)) all'apposita sezione (F.A.Q.), sono disponibili le risposte, costantemente aggiornate, alle domande più frequenti sulle misure adottate dal Governo.

Si confida nella consueta collaborazione delle SS.LL.

IL PREFETTO  
(Fagnola)

